



ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALL'ALIENAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO, DELL'AREA CONTRADDISTINTA AL FG. 10, MAPPALI 35, 233 E 169 SUB 1, SITA IN VIA GRAMSCI ANGOLO VIA MONTE GRAPPA.

VERBALE

Il 06 luglio 2010 alle ore 10:00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome		Qualifica	Presenze
1	Oldrini	Giorgio	Sindaco	NO
2	Morabito	Demetrio	Vicesindaco	SI
3	Amato	Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla	Ersilia	Assessore	SI
5	Chittò	Monica	Assessore	NO
6	Di Leva	Pasqualino	Assessore	NO
7	Pozzi	Alessandro	Assessore	SI
8	Teormino	Lucia	Assessore	SI
9	Urro	Giovanni	Assessore	SI
10	Zucchi	Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale Giovanni Romagnano.

In assenza del Sindaco, Giorgio Oldrini, assume la presidenza il Vice Sindaco Demetrio Morabito, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

E' assente per questa deliberazione l'Ass. Urro.

Il Sindaco sottopone alla Giunta comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALL'ALIENAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO, DELL'AREA CONTRADDISTINTA AL FG. 10, MAPPALI 35, 233 E 169 SUB 1, SITA IN VIA GRAMSCI ANGOLO VIA MONTE GRAPPA.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di apporla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'articolo 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- di approvare la proposta avente per oggetto:

ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALL'ALIENAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO, DELL'AREA CONTRADDISTINTA AL FG. 10, MAPPALI 35, 233 E 169 SUB 1, SITA IN VIA GRAMSCI ANGOLO VIA MONTE GRAPPA.

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs.n. 267/00

ALLEGATI:

Proposta di deliberazione (2 pagine)

Foglio pareri (1 pagina)

Atto di indirizzo in merito all'alienazione mediante trattativa privata diretta, ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento, dell'area contraddistinta al Fg.10, mappali 35, 233 e 169 sub 1, sita in Via Gramsci angolo via Monte Grappa.

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che:
 - o con decreto sindacale n. 94104 del 21/12/1981 venne emesso decreto di esproprio per la realizzazione del prolungamento della linea metropolitana 1;
 - o che l'opera è stata realizzata in conformità alle previsioni di progetto;
 - o che parte dell'area espropriata non è stata utilizzata ai fini della realizzazione dell'opera;
- Rilevato che la stessa area è stata concessa in uso al soggetto espropriato per 10 anni decorrenti dal 30/09/1986 ai fini della realizzazione di un parcheggio;
- Rilevato altresì che la stessa area, alla scadenza, è stata nuovamente concessa in uso allo stesso soggetto e che la scadenza dell'attuale convenzione è posta al 30/09/2010;
- Considerato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere all'alienazione della suddetta area secondo il prezzo di stima fattone che verrà definito al riguardo, ai sensi del vigente regolamento comunale;
- Considerato al riguardo che con delibera di Giunta Comunale n. 102 in data 07/04/2009 si è stabilito di concedere un diritto di prelazione in favore dei soggetti concessionari, conduttori degli immobili ivi indicati e considerati;
- Visto il vigente regolamento per l'alienazione di immobili, il quale all'art. 6 prevede che sia consentito procedere a trattativa privata, con provvedimento motivato in relazione alla ricorrenza dei presupposti che la legittimano nell'ipotesi in cui, per le caratteristiche del bene, l'acquisto possa interessare esclusivamente soggetti determinati (ad esempio reliquati, fondi interclusi, porzioni residuali di lotti e simili);
- Ritenuto nel caso di specie che sussistano i presupposti e le condizioni per procedere all'alienazione mediante trattativa privata alla Ditta Peduzzi, per i seguenti motivi:
 1. l'area in questione ha costituito un residuo della procedura espropriativa intrapresa tra la fine degli anni '70 ed i primi anni '80 e la stessa avrebbe dovuto costituire oggetto di provvedimento restitutorio sotto forma, in specie, della procedura di retrocessione;
 2. la procedura di retrocessione è fondata e disciplinata, tra l'altro, anche a garanzia del privato destinatario del provvedimento ablatorio, in quanto inerisce ed è preordinata funzionalmente al riconoscimento del diritto della proprietà privata, il cui fondamento normativo è profondamente radicato non solo in norme di diritto primario ma anche e soprattutto in norme di rango costituzionale (artt. 41 e segg. Costituzione);
 3. l'alienazione mediante trattativa privata, pertanto, trova una razionale e ponderata giustificazione in primo luogo per il soddisfacimento del primario interesse pubblico alla vendita dell'area, già costituente oggetto di uno specifico piano di alienazione, secondo prezzo di stima oggettivamente fissato dai competenti uffici dell'Agenzia del Territorio, e di riflesso viene a riconoscere un apprezzabile interesse del concessionario alla riacquisizione della proprietà dell'area, la cui sfera giuridica di proprietà venne compressa in forza del procedimento espropriativo ma che, proprio in forza dell'ambito e dei limiti di tale procedura espropriativa, avrebbe dovuto riespandersi fino a far riacquisire, mediante il procedimento restitutorio di retrocessione, la proprietà dell'area non utilizzata ai fini della realizzazione dell'opera pubblica;
 4. l'inquadramento della fattispecie di vendita in oggetto, come descritta e per le motivazioni evidenziate, deve pertanto ritenersi sussunta nell'ambito applicativo e nella ratio dell'art. 6 del vigente regolamento per l'alienazione dei beni immobili;

5. il provvedimento così inquadrato, oltre che essere rispondente all'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione Comunale, è ispirato e correlato a principi di buona amministrazione, tra cui vanno annoverati i principi di correttezza e di buona fede e le finalità equitative, applicabili anche all'attività e all'azione amministrativa svolta dalla Pubblica Autorità;

- ATTESA la competenza della Giunta Comunale sulla materia ex art. 48 D.Lgs. 267/00;
- DATO ATTO che il presente atto non comporta impegni di spesa;
- VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di ritenere opportuno e doveroso, per le motivazioni esplicitate nella premessa del presente atto di indirizzo, fatta salva la competenza gestionale del dirigente competente, l'alienazione mediante trattativa privata diretta, ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento, dell'area contraddistinta al Fg.10, mappali 35, 233 e 169 sub 1, sita in Via Gramsci angolo via Monte Grappa, proponendo al soggetto attuale concessionario l'acquisizione della suddetta area per il prezzo di vendita che verrà fissato mediante apposita perizia estimativa;
2. di dare mandato al dirigente competente per gli atti consequenziali ed attuativi del presente indirizzo, da concludere entro il 31/07/2010;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. n. 267/00.